

## Art. 22.

« Ai fini indicati nel precedente articolo 20 il Ministero di agricoltura industria e commercio ed il Ministero dell'interno, potranno procedere, secondo la loro speciale competenza, all'allacciamento di piccole sorgenti non utilizzate ed alla raccolta delle acque di queste che saranno concesse all'uso pubblico al quale siano adatte.

« Alle spese occorrenti sarà provveduto nel modo indicato dal precedente articolo 21 ».

(È approvato).

## Art. 23.

« I pozzi ordinari, artesiani, o di altro sistema eseguiti in attuazione della presente legge per ragioni di urgenza o a titolo di saggi nelle diverse zone dell'Isola saranno scavati in luogo pubblico o aperto al pubblico e per uso pubblico.

« La manutenzione dei pozzi sarà tenuta provvisoriamente per tre anni dall'amministrazione che ne avrà pagate le spese di escavazione e di impianto.

« Alla definitiva destinazione dei pozzi sarà provveduto in progresso di tempo.

(È approvato).

## Art. 24.

« Ai comuni che abbiano intrapreso o che intraprenderanno una condotta di acqua o la escavazione di pozzi di qualsiasi sistema, sarà corrisposto, in applicazione dell'articolo 81 del testo unico della legge 10 novembre 1907, n. 844, il contributo dello Stato nella misura corrispondente a metà della spesa sostenuta, computando in questa anche il costo degli apparecchi e delle opere necessarie per la utilizzazione dell'acqua ».

(È approvato).

## Art. 25.

« Ai privati che, nel termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, intraprenderanno la perforazione di pozzi artesiani o di altro sistema, lo Stato concederà il contributo del 33 per cento sulla spesa effettivamente sostenuta, compreso in questa il costo degli apparecchi o delle opere accessorie indispensabili alla estrazione dell'acqua.

« Tale contributo sarà limitato ai primi cento pozzi la cui perforazione sarà intrapresa nel termine suddetto ».

(È approvato).

## Art. 26.

« Qualunque reato di danneggiamento ai pozzi, alle opere di allacciamento e di utilizzazione delle acque in Sardegna, è di azione pubblica ».

(È approvato).

## Art. 27.

« I ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, hanno facoltà, durante gli anni 1914 e 1915 di procedere ai lavori di ricerca, di escavazione, di allacciamento e di utilizzazione delle acque della Sardegna, ad economia o per trattative private con ditte specializzate e con l'assistenza dei corpi tecnici del Genio civile e delle miniere e del personale dipendente dalla Direzione generale di sanità ».

(È approvato).

## Art. 28.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli esercizi 1913-14 e 1914-15, le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

A questo punto l'onorevole Abozzi con gli onorevoli Roth, Porcella, Pala, Dore, Cocco-Ortu, Scano e Pais-Serra, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

« Per tutto l'anno 1914 sono sospese le procedure esecutive per debito d'imposte sui terreni. Con decreti Reali si daranno le disposizioni per regolare le conseguenze della sospensione nei rapporti con gli esattori ».

L'onorevole Abozzi ha facoltà di parlare.

ABOZZI. Io posso benissimo dispensarmi dall'illustrare la mia proposta, perchè è abbastanza chiara. Essa si riannoda a quanto poc'anzi diceva l'onorevole relatore della Giunta del bilancio; e cioè che bisognava mettere gli esattori nelle condizioni di non tormentare i contribuenti che non hanno potuto pagare le imposte del 1913 appunto per la grave crisi che travaglia l'Isola. Sarebbe inutile condonare l'imposta del 1914, se i piccoli proprietari specialmente doversero perdere i loro fondi per il mancato pagamento dell'imposta del 1913.

A me pare che la proposta serva quasi a completare e ad integrare il concetto che ispira le disposizioni della legge in ordine allo sgravio tributario.